

r\_piemon - Rep. DD-A21 13/08/2024.0000257.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GERMANO GOLA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte



**STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici"**  
Centro Regionale Amianto ambientale

**OGGETTO: Realizzazione Impianto BIATHLON temporaneo nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato. Piano di monitoraggio ambientale del 31/07/2024.**

*Rif. prot. Arpa n. 70544 del 02/08/2024 – prot. Comune di Pragelato n. 6436 del 02/08/2024  
Rif prot. Arpa n. 70927 del 05/08/2024 – prot. Regione Piemonte n. 14566 del 02/08/2024*

<b>Redazione</b>			
<b>Verifica</b>	<b>Funzione: Responsabile Centro Regionale Amianto ambientale Nome: ing. Cinzia Cazzola</b>	<b>Data:</b>	<b>Firma:</b>  <small>Firmato digitalmente da: Cinzia Cazzola Data: 08/08/2024 13:37:35</small>
<b>Approvazione</b>			



**OGGETTO: Realizzazione Impianto BIATHLON temporaneo nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato. Piano di monitoraggio ambientale del 31/07/2024.**

\*\*\*\*\*

In data 02 agosto il Comune di Pragelato ha trasmesso il piano di monitoraggio ambientale riguardante i lavori in oggetto. Sempre in data 02 agosto, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport Settore Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte ha richiesto di esaminare la documentazione pervenuta e di esprimere un parere sulla verifica dell'ottemperanza alla condizione prevista al punto 2.3 dell'allegato A della D.D. n. 108/A2106B del 30-04-2024.

Esaminato il documento pervenuto, si evidenzia che lo stesso contiene considerazioni che esulano dal Piano di monitoraggio ambientale, alcune delle quali peraltro di competenza dell'ASL che non risulta tra i destinatari.

Nel seguito si riportano le seguenti osservazioni limitatamente agli aspetti di competenza.

### **Caratterizzazione dei terreni**

Si prende atto che nei 7 campioni di terreno prelevati ed analizzati ai fini della caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017, non è stata riscontrata la presenza di amianto. Tuttavia, occorre ricordare che questo non cambia la classificazione della probabilità di occorrenza di riscontrare minerali contenenti amianto (POMA), poiché tale classificazione si basa sulle caratteristiche geologiche del sito le quali sono riportate nella relazione "Relazione Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica" cod. CPPB\_T\_F\_RG\_001\_0 data 29/02/2024 e nella relativa carta POMA.

A maggiore precisazione si riporta il **par. 7.2 Interazione delle opere in progetto con le classi POMA** della relazione geologica sopra richiamata:

*"Il tracciato ricade in gran parte nella classe **POMA media** e in piccola parte sulla parte POMA bassa. Il tracciato evita la piccola zona con classe POMA alta. Tale zona, essendo una scarpata compresa tra due tratti di pista, sarà ricoperta da terra agraria in spessore e stabilizzata dall'accoppiamento di reti di cocco + rete metallica, rinforzata da palizzate ed inerbita".*

Infine, con riferimento ai nuovi accertamenti analitici condotti sui campioni di terreno, si evidenzia che dai relativi rapporti di prova non risulta indicato se sia stata eseguita l'osservazione allo stereomicroscopio di una quantità di campione rappresentativa (almeno qualche centinaio di grammi) prima dell'analisi in microscopia elettronica (rif. DGR 14 febbraio 2020, n. 14-1010 "*linee guida per studi geologici in aree con probabilità di occorrenza di amianto*"), mentre è indicato che l'analisi in microscopia elettronica è stata eseguita su 0,1 mg di campione.

Pertanto, richiamando le indagini effettuate in precedenza in settori adiacenti a quelli oggetto di nuovi approfondimenti, si ritiene non corretto asserire che non c'è riscontro di amianto nei siti di lavoro.

L'utilizzo o meno di una ditta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali cat. 10B, porta con sé considerazioni legate alla tutela dei lavoratori di specifica interesse dello SPRESAL dell'ASL competente.

### **Monitoraggio fibre aerodisperse di amianto**

1. Quanto riportato al paragrafo "2.3.1 ANALISI E CONDIZIONI DI CAMPIONAMENTO" deve intendersi valido non solo per il "monitoraggio post operam" ma anche per i monitoraggi condotti sia in corso d'opera sia durante gli eventi sportivi.
2. All'interno del documento sono riportate indicazioni sulle procedure da adottare in caso di superamento in corso d'opera dei valori di riferimento, mentre nulla è indicato nel caso cui detto superamento avvenga nel post operam o durante lo svolgimento degli eventi sportivi. Pertanto, entro la fine dei lavori, è necessario che siano individuate le procedure da adottarsi in tale eventualità.
3. Il cronoprogramma allegato al documento in esame deve essere aggiornato e ritrasmesso. La scrivente struttura si riserva la possibilità di chiedere modifiche sulla frequenza e sulla posizione dei punti di campionamento sulla base di nuove informazioni acquisite nel corso dei lavori.